

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/421 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, *Lecanicillium muscarium* (precedentemente «*verticillium lecanii*») ceppo Ve 6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente «s. *griseoviridis*»), *Trichoderma asperellum* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi IMI 206040 e T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente «t. *viride*») ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽²⁾ della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, *Lecanicillium muscarium* (precedentemente «*verticillium lecanii*») ceppo Ve 6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente «s. *griseoviridis*»), *Trichoderma asperellum* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi IMI 206040 e T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente «t. *viride*») ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram sono stati prorogati fino al 30 aprile 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, *Beauveria bassiana*, benfluralin, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, *Lecanicillium muscarium*, mepanipyrim, mepiquat, *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea*, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum*, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61, thiacloprid, tolclofos-metile, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triclopir, trinexapac, triticonazolo, *Verticillium albo-atrum* e ziram (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1).

- (3) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) È inoltre prevista una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, mepanipyrim, spinosad, trinexapac e fosetil per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (5) Dato che la valutazione di tutte queste sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (6) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 74 (Ziram), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 2) alla riga 89 (*Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 3) alla riga 90 (Mepanipyrim), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 4) alla riga 123 (Clodinafop), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 5) alla riga 124 (Pirimicarb), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 6) alla riga 125 (Rimsulfuron), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 7) alla riga 127 (Triticonazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 8) alla riga 129 (Clopiralid), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 9) alla riga 130 (Ciprodinil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 10) alla riga 131 (Fosetil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 11) alla riga 132 (Trinexapac), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 12) alla riga 133 (Diclorprop-P), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 13) alla riga 134 (Metconazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 14) alla riga 135 (Pirimetanil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 15) alla riga 136 (Triclopir), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 16) alla riga 137 (Metrafenone), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 17) alla riga 138 [*Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 18) alla riga 139 (Spinosad), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 19) alla riga 193 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppo ABTS-1857 e ceppo GC-91), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 20) alla riga 194 [*Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 21) alla riga 195 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppo ABTS351, ceppo PB 54, ceppo SA 11, ceppo SA 12, ceppo EG 2348), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 22) alla riga 197 (*Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040, ceppo GHA), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 23) alla riga 198 [*Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV)], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 24) alla riga 199 [*Lecanicillium muscarium* (precedentemente *verticillium lecanii*) ceppo Ve 6], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 25) alla riga 200 [*Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (precedentemente *metarhizium anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 26) alla riga 201 (*Phlebiopsis gigantea* ceppo VRA 1835, ceppo VRA 1984, ceppo FOC PG 410.3), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 27) alla riga 202 (*Pythium oligandrum* ceppo M1), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;

- 28) alla riga 203 [*Streptomyces* K61 (precedentemente *s. griseoviridis*) ceppo K61], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 29) alla riga 204 [*Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo IMI206040 e ceppo T11], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 30) alla riga 206 (*Trichoderma harzianum* Rifai ceppo T-22, ceppo ITEM 908), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 31) alla riga 207 [*Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo ICC012, ceppo T25, ceppo TV1], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 32) alla riga 208 [*Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 33) alla riga 210 (Abamectina), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 34) alla riga 213 (Fenpirossimato), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021».
-